COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

SEDUTA DEL 30/12/2023 DELIBERA N. 31

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria ed urgente. Seduta pubblica di prima convocazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267 DEL 2000 PROVVEDIMENTI DI RIPIANO

L'anno duemilaventitré, addì trenta del mese di dicembre, alle ore 15.35 con la continuazione nella solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale.

All'appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	NUCCI Nunziatina	Sindaco-Presidente	x	
2	D'ABRUZZO Pasquale	consigliere	x	
3	MALLARDO Raffaele	"		x
4	MARZANO Roberta	"	x	
5	DI PAOLO Giuseppa	"	x	
6	SCIULLI Antonio Jose'	"		
7	PASQUARELLI Olimpia Raffaella	"		x
8	MELE Gonaria	"	x	
9	D'AQUILANTE Domenico	"	x	
10	D'ABRUZZO Domenico	"	x	
11	DI CASTRO Barbara	"		x
		TOTALI	8	3

Presiede il Sindaco Dott ssa Nucci Nunziatina, il quale invita a trattare l'argomento iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno prot. n. 5046 del 27/12/2023

Partecipa alla seduta la dott. Domenico Di Giulio Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale. (delibera, pagine interne)

E' presente in aula l'assessore Lombardozzi Vincenzo

(delibera, pagine interne

==========

La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnico-contabile (art. 49 T.U 267/00) dal sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario.

Sant'Angelo del Pesco, 29/12/2023

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Dott. Domenico Di Giulio

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267 DEL 2000 PROVVEDIMENTI DI RIPIANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO CHE:

- che, con ricorso al TAR MOLISE-CAMPOBASSO, (poi rubricato al n. 169/2021 R.G.), acquisito al Protocollo comunale al n. 2314 del 24/05/2021, il Sig. CODICE 01 ed il Sig. CODICE 02 convenivano in giudizio il Comune di Sant'Angelo Del Pesco al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

1) dell'ordinanza di ingiunzione per la demolizione di opere abusive eseguite in assenza di permesso di costruire n. 1/2021 Reg. Ord. prot. 1320 del 16/03/2021 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sant'Angelo del Pesco notificata agli interessati in data 25/03/2021;

2) del relativo rapporto di abuso edilizio, se e quanto redatto, di contenuto ed estremi non conosciuti;

3) della relazione di abuso edilizio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo del Pesco prot. 4417 del 24/11/2020 di contenuto non conosciuto

4) di ogni altro atto, accertamento e provvedimento precedente e/o successivo comunque connesso con i richiamati impugnati provvedimenti allo stato non conosciuto e nei confronti del quale ci si riserva l'eventuale proposizione di motivi aggiuntivi;

- che, con ricorso al TAR MOLISE-CAMPOBASSO, (poi rubricato al n. 170/2021 R.G.) acquisito al Protocollo comunale al n. 2315 del 24/05/2021, il Sig. CODICE 01, il Sig. CODICE 02 e la Sig,ra CODICE 03 convenivano in giudizio il Comune di Sant'Angelo Del Pesco al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

1) dell'ordinanza di ingiunzione per la demolizione di opere abusive eseguite in assenza di permesso di costruire n. 2/2021 Reg. Ord. prot. 1322 del 16/03/2021 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sant'Angelo del Pesco notificata agli interessati in data 25/03/2021;

2) del relativo rapporto di abuso edilizio, se e quanto redatto, di contenuto ed estremi non conosciuti;

3) della relazione di abuso edilizio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo del Pesco prot. 4416 del 24/11/2020 di contenuto non conosciuto

4) di ogni altro atto, accertamento e provvedimento precedente e/o successivo comunque connesso con i richiamati impugnati provvedimenti allo stato non conosciuto e nei confronti del quale ci si riserva l'eventuale proposizione di motivi aggiuntivi;

- che, con ricorso al TAR MOLISE-CAMPOBASSO, (poi rubricato al n. 171/2021 R.G.) acquisito al Protocollo comunale al n. 2316 del 24/05/2021, il Sig. CODICE 01, il Sig. CODICE 02 e la Sig,ra CODICE 03 convenivano in giudizio il Comune di Sant'Angelo Del Pesco al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

1) dell'ordinanza di ingiunzione per la demolizione di opere abusive eseguite in assenza di permesso di costruire n. 3/2021 Reg. Ord. prot. 1326 del 16/03/2021 a firma del Responsabile

del Servizio Tecnico del Comune di Sant'Angelo del Pesco notificata agli interessati in data 25/03/2021;

2) del relativo rapporto di abuso edilizio, se e quanto redatto, di contenuto ed estremi non conosciuti;

3) della relazione di abuso edilizio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo del Pesco prot. 4414 del 24/11/2020 di contenuto non conosciuto

4) di ogni altro atto, accertamento e provvedimento precedente e/o successivo comunque connesso con i richiamati impugnati provvedimenti allo stato non conosciuto e nei confronti del quale ci si riserva l'eventuale proposizione di motivi aggiuntivi;

- che, con ricorso al TAR MOLISE-CAMPOBASSO, (poi rubricato al n. 172/2021 R.G.) acquisito al Protocollo comunale al n. 2317 del 24/05/2021, il Sig. CODICE 01, il Sig. CODICE 02 e la Sig,ra CODICE 03 convenivano in giudizio il Comune di Sant'Angelo Del Pesco al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1) dell'ordinanza di ingiunzione per la demolizione di opere abusive eseguite in assenza di permesso di costruire n. 4/2021 Reg. Ord. prot. 1327 del 16/03/2021 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sant'Angelo del Pesco notificata agli interessati in data 25/03/2021;

2) del relativo rapporto di abuso edilizio, se e quanto redatto, di contenuto ed estremi non conosciuti;

3) della relazione di abuso edilizio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo del Pesco prot. 4415 del 24/11/2020 di contenuto non conosciuto

4) di ogni altro atto, accertamento e provvedimento precedente e/o successivo comunque connesso con i richiamati impugnati provvedimenti allo stato non conosciuto e nei confronti del quale ci si riserva l'eventuale proposizione di motivi aggiuntivi;

- che, con ricorso al TAR MOLISE-CAMPOBASSO, (poi rubricato al n. 168/2021 R.G.) acquisito al Protocollo comunale al n. 2320 del 24/05/2021, il Sig. CODICE 01, il Sig. CODICE 02 e la Sig,ra CODICE 03 convenivano in giudizio il Comune di Sant'Angelo Del Pesco al fine di ottenere la declaratoria di nullità, o l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1) della determinazione n. 37 del 16/03/2021 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sant'Angelo del Pesco pubblicata in data 16/03/2021 e notificata in data 25/03/2021 attraverso la quale è stata ordinata l'acquisizione di diritto gratuita al patrimonio del Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), con vincolo di destinazione pubblica, delle opere residuali abusive eseguite in località "Orto";

2) dell'Ordinanza n. 2/2014 prot. 979 del 29/04/2014 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sant'Angelo del Pesco attraverso al quale veniva disposta la revoca parziale dell'Ordinanza di ingiunzione per la demolizione n.5 prot. 2531, emessa in data 07/11/2011 nei confronti della solo comproprietaria, sig.ra CODICE 03,

3) del rapporto di abuso edilizio, se e quanto redatto, di contenuto ed estremi non conosciuti;

4) della relazione di abuso edilizio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo del Pesco prot. 4418 del 24/11/2020 di contenuto non conosciuto

5) degli esiti dei sopralluoghi eseguiti sui luoghi di causa il primo in dta sconosciuta ed il secondo in data 03/12/2020, di contenuto ed estremi non conosciuti, nonché di ogni altro atto, accertamento e provvedimento precedente e/o successivo comunque connesso con i richiamati impugnati provvedimenti allo stato non conosciuto e nei confronti del quale ci si riserva l'eventuale proposizione di motivi aggiuntivi;

In merito al ricorso n. R.G. 168/2021 si rileva:

- che con ordinanza cautelare n.135/2021, il Tar Molise (sezione Prima) accoglieva la domanda cautelare e, per l'effetto, sospendeva gli effetti dei provvedimenti impugnati, condannando il Comune di Sant'Angelo del Pesco alla rifusione in favore dei ricorrente delle spese di giudizio della fase cautelare liquidate in Euro 1.000,00 (Mille) per onorario, oltre rimborso spese generali al 15% e IVA come per legge;
- con sentenza n. 170/2022 il Tar Molise (sezione Prima) accoglieva il ricorso e condannava il Comune di Sant'Angelo del Pesco, al pagamento delle ulteriori spese liquidandole nella misura di € 1.000,00 (mille), oltre agli oneri come per legge;

In merito al ricorso n. R.G. 169/2021 si rileva:

- che con ordinanza cautelare n.134/2021, il Tar Molise (sezione Prima) accoglieva la domanda cautelare e, per l'effetto, sospendeva gli effetti dei provvedimenti impugnati, con fissazione dell'udienza in data 04/05/2022, compensando le spese per la fase cautelare;
- con sentenza n. 155/2022 il Tar Molise (sezione Prima) accoglieva il ricorso e condannava il Comune di Sant'Angelo del Pesco, al pagamento delle ulteriori spese liquidandole nella misura di € 2.000,00 (duemila), oltre agli oneri come per legge;
- con sentenza n. 155/2022 il Tar Molise (sezione Prima) accoglieva il ricorso e condannava il Comune di Sant'Angelo del Pesco, al pagamento delle ulteriori spese liquidandole nella misura di € 2.000,00 (duemila), oltre agli oneri come per legge;

In merito al ricorso n. R.G. 170/2021 si rileva:

- che con ordinanza cautelare n.136/2021, il Tar Molise (sezione Prima) accoglieva la domanda cautelare e, per l'effetto, sospendeva gli effetti dei provvedimenti impugnati, condannando il Comune di Sant'Angelo del Pesco alla rifusione in favore dei ricorrente delle spese di giudizio della fase cautelare liquidate in Euro 1.000,00 (Mille) per onorario, oltre rimborso spese generali al 15% e IVA come per legge;
- con sentenza n. 156/2022 il Tar Molise (sezione Prima) accoglieva il ricorso e condannava il Comune di Sant'Angelo del Pesco, al pagamento delle ulteriori spese liquidandole nella misura di € 1.000,00 (mille), oltre agli oneri come per legge;

In merito al ricorso n. R.G. 171/2021 si rileva:

- che con ordinanza cautelare n.139/2021, il Tar Molise (sezione Prima) accoglieva la domanda cautelare e, per l'effetto, sospendeva gli effetti dei provvedimenti impugnati, con fissazione dell'udienza in data 04/05/2022, compensando le spese per la fase cautelare;
- con sentenza n. 157/2022 il Tar Molise (sezione Prima) accoglieva il ricorso e condannava il Comune di Sant'Angelo del Pesco, al pagamento delle ulteriori spese liquidandole nella misura di € 1.000,00 (mille), oltre agli oneri come per legge;

In merito al ricorso n. R.G. 172/2021 si rileva:

- che con ordinanza n.138/2021, il Tar Molise (sezione Prima) rinviava l'udienza;
- con sentenza n. 158/2022 il Tar Molise (sezione Prima) respingeva il ricorso e condannava i ricorrenti, al pagamento delle ulteriori spese liquidandole nella misura di € 2.000,00 (duemila), oltre agli oneri come per legge;

- Con email del 20/07/2023 prot. n. 3938 del 22/07/2013, il difensore dei ricorrenti [Codice 04 allegato privacy] trasmetteva al comune di Sant'Angelo del Pesco una nota riassuntiva degli importi dovuto ai ricorrenti, al netto dello scomputo di quanto dovuto dai ricorrenti al Comune di Sant'Angelo del Pesco, oltre a trasmettere i giustificativi di spesa del C.U, e richiedeva il pagamento di qaunto dovuto in proprio favore;

- il difensore dei ricorrenti [Codice 04 allegato privacy] dei suddetti procedimenti dinanzi al TAR Molise, notificava le sentenze cui sopra tramite pec in data 18/11/2023 (Prot. dal n. 4528 al n. 4534 del 20/11/2023),

Per quando sopra esposto di seguito si riporta il prospetto riepilogativo di quanto dovuta dal Comune di Sant'Angelo del Pesco:

1) Procedimento giudiziario rubricato al n. 168/2021 R.G.:

Ordinanza cautelare n. 135/2021: euro 1.000,00, su cui conteggiare spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%, per l'importo complessivo a corrispondersi di euro 1.459,12; Sentenza n. 170/2022: euro 1.000,00, su cui conteggiare spese generali 15%, CPA 4%, IVA 22% e rimborso del C.U. per euro 650,00, per l'importo complessivo a corrispondersi di euro 2.109,12;

2) Procedimento giudiziario rubricato al n. 169/2021 R.G.:

Sentenza n. 155/2022: euro 2.000,00, su cui conteggiare spese generali 15%, CPA 4%, IVA 22% e rimborso del C.U. per euro 650,00, per l'importo complessivo a corrispondersi di euro 3.568,24;

3) Procedimento giudiziario rubricato al n. 170/2021 R.G.:

Ordinanza cautelare n. 136/2021: euro 1.000,00, su cui conteggiare spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%, per l'importo complessivo a corrispondersi di euro 1.459,12;

Sentenza n. 156/2022: euro 1.000,00, su cui conteggiare spese generali 15%, CPA 4%, IVA 22% e rimborso del C.U. per euro 650,00, per l'importo complessivo a corrispondersi di euro 2.109,12;

4) Procedimento giudiziario rubricato al n. 171/2021 R.G.:

Sentenza n. 157/2022: euro 1.000,00, su cui conteggiare spese generali 15%, CPA 4%, IVA 22% e rimborso del C.U. per euro 650,00, per l'importo complessivo a corrispondersi di euro 2.109,12.

Da tale importo complessivo di euro 12.813,84 come sopra specificato dovuto da parte del Comune di Sant'Angelo del Pesco per gli specificati provvedimenti giudiziali che lo hanno visto soccombente, va detratto, a parziale compensazione, l'importo di euro 2.000,00, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22% inerente la Sentenza n. 158/2022 con cui è stato definito il parallelo procedimento rubricato al n. 172/2021 R.G. del TAR Molise con soccombenza dei ricorrenti, per la somma di euro 2.918,24, con un residuo dovuto pari ad € 9.895,60

VISTO l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

CONSIDERATO che:
- la fattispecie di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente a titolo di interessi e di spese legali (Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Puglia, n. 152/2016/PAR);
- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
DATO ATTO che:
- il rendiconto della gestione 2022, approvato con delibera del Consiglio comunale n.5 del 18.05.2023 ha registrato un avanzo di amministrazione pari a complessivi € 381.148,38, che ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 risulta così composto:

Composizione Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:

Tab. nr. 1 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.092.581,24
RISCOSSIONI	(+)	210.634,34	1.102.777,40	1.313.411,74
PAGAMENTI	(-)	419.142,92	680.950,22	1.100.093,14
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.305.899,84
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.305.899,84
RESIDUI ATTIVI	(+)	831.160,82	1.205.942,02	2.037.102,84
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	831.231,27	1.665.623,03	2.496.854,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI [1]	(-)			465.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE [1]	(-)			-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	(=)			**381.148,38**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:

Parte accantonata [3]	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022 [4]	139.546,10
Fondo perdita società partecipate	200,00
Fondo contenziono	10.000,00
Altri accantonamenti	19.423,85
Totale parte accantonata (B)	**169.169,95**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	10.277,60
Vincoli derivanti da trasferimenti	113.948,12
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	3.000,00
Totale parte vincolata (C)	**127.225,72**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**-**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**84.752,71**
, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare [6]	

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a complessivi € 381.148,38, così ripartito:
- parte accantonata € 169.169.95;
- parte vincolata € 127.225.72
- parte disponibile € 84.752,71

DATO ATTO che:
- con delibera di G.C. n 42 del 18/08/2023 si è proceduto all'applicazione di una quota del fondo libero dell'avanzo di amministrazione per € 27.500,00 nonché dell'avanzo vincolato per € 10.277,60 ratificata dal C.C. con delibera n. 27 del 16/10/2023, per cui la situazione aggiornata risulta essere:

Parte disponibile	84.752,71
Avanzo di amministrazione applicato	27.500,00
Avanzo disponibile	57.252,71

Parte vincolata	127.225,72
Avanzo di amministrazione vincolato applicato	10.277,60
Parte vincolata restante	116.948,12

DATO ATTO che:
- con delibera di G.C. n 68 del 28/11/2023 si è proceduto all'applicazione di una quota del fondo accantonato dell'avanzo di amministrazione per € 9.895,60 per cui la situazione aggiornata risulta essere:

Parte accantonata	169.169,95
Avanzo di amministrazione accantonato applicato	9.895,60
Parte accantonata restante	159.274,35

DATO ATTO, altresì che nella quota accantonata dell'avanzo di amministrazione pari ad € 169.169,95 è ricompresa la quota del fondo rischi contenzioso pari ad € 10.000,00

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di € 9.895,60 così distinto:

	Descrizione del debito	**Importo riferito a spese di investimento**	**Importo riferito a spese correnti**
A	Sentenze esecutive		9.895,60
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo		

	derivi da fatti di gestione		
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		
	TOTALE		9.895,60

e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano;

RICHIAMATO l'articolo 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 444, della legge n. 228/2012, il quale testualmente recita:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

RICHIAMATO il principio contabile n. 9.2.10 dell' allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 per cui:
- La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:
    1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (paragrafo 3.3);
    2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
    3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

-Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.
-L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.
-Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

- Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate

VISTO l'art. 119 della Costituzione, come modificato dall'art. 5, ultimo comma, della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il quale prevede che Comuni, Province e Regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;

VISTO l'art. 41, comma 4, della legge n. 448/2001, il quale ha chiarito che il ricorso all'assunzione di mutui ai sensi dell'art. 194, comma 3 del d.Lgs. n. 267/2000 può avvenire solo per debiti fuori bilancio maturati prima dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001, avvenuta in data 8 novembre 2001;

VISTO l'art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale dispone la nullità degli atti e dei contratti stipulati di ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento;

VERIFICATO, alla luce delle norme sopra richiamate che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, nei limiti fissati dal comma 3-*bis*;
- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione accantonato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000;
- mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi, a mente dell'articolo 193, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000:
  a) di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione dei mutui e delle entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle derivanti dall'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali disposta entro il 30 settembre in sede di riequilibrio;
  b) dei proventi delle alienazioni, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconducibili a spese di investimento;
- mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:
  a) debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
  b) debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente al 08/11/2001;

RITENUTO di dover utilizzare le quote accantonate del risultato di amministrazione, utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati (principio contabile n. 9.2.10 dell' allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011) per € 9.895.60;

ANALIZZATE le risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente nonché l'andamento della gestione corrente e rilevata la possibilità di ripianare i debiti fuori bilancio secondo le modalità di seguito riportate:

PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

N.	Descrizione	Anno 2023.	Anno 2024	Anno 2025
1	Avanzo di amministrazione accantonato accertato con l'ultimo rendiconto approvato (fondo rischi contenzioso) (principio contabile n. 9.2.10 dell' allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011)	9.895,60		
2	Entrate e disponibilità proprie non vincolate, anche derivanti da aumento di aliquote e tariffe dei tributi locali			
3	Alienazione di beni patrimoniali disponibili			
4	Assunzione di mutui			
	TOTALE	9.895,60		

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 11/08/2023 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo al triennio 2023-2025;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 11/08/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata deliberata la variazione di assestamento generale ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e si è dato atto, inoltre, del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art 193 del medesimo TUEL;

EVIDENZIATO che, a causa dell'esigenza di quantificare con precisione le spese legali ed acquisire la documentazione giustificativa delle spese sostenute, la conclusione dell'istruttoria e dell'analisi di alcune situazioni debitorie si sono resi possibili solo in una fase successiva all'adempimento previsto dall'articolo 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

RILEVATO che, a seguito di un approfondito esame del bilancio e dell'attuale situazione finanziaria nonché sulla scorta delle disposizioni sopra richiamate, è possibile finanziare le spese derivanti dal debito fuori bilancio sopraindicato mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione accantonato, nello specifico ;

CONSIDERATO che, in sede di variazione di assestamento generale ai sensi dell'art 175 comma 8 del D. Lgs 267/2000, proprio per l'incerta definizione di cui sopra, non è stato possibile apportare variazioni al bilancio al fine di garantire l'integrale finanziamento del debito di cui sopra;

VISTI:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, nonché il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

- il parere del Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6 e n. 2, del D.Lgs.267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 nota del 29/12/2023 (prot. n. 5092 del 29/12/2023);

VISTA la relazione istruttoria del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria (prot. n.4968 del 21/12/2023);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate:

1. DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 9.895,60 conseguente alle ordinanze ed alle sentenze del TAR Molise, Sez Prima, sopra richiamate;
2. DI DARE ATTO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica di eventuali responsabilità e fatte salve eventuali azioni di rivalsa;
3. DI PROVVEDERE al finanziamento del suddetto debito fuori bilancio, per l'importo complessivo di €. 9.895,60 le cui singole voci sono specificate in premessa, come di seguito indicato:

PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

N.	Descrizione	Esercizio in corso	1° anno successivo	2° anno successivo
1	Avanzo di amministrazione accantonato accertato con l'ultimo rendiconto approvato (fondo rischi contenzioso) (principio contabile n. 9.2.10 dell' allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011)	Euro 9.895,60		
2	Entrate e disponibilità proprie non vincolate, ivi compreso l'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali (art. 193, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000)			
3	Alienazione di beni patrimoniali disponibili			

	(art. 193, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000)			
4	Assunzione di mutui (art. 194, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000)			
	TOTALE	9.895,60		

4. DI DARE ATTO che con il presente provvedimento non vengono utilizzate entrate aventi destinazione vincolata per legge;
5. DI DARE ATTO che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile Area Finanziaria per l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente deliberato;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Corte dei Conti-Sez Regionale Molise, ai sensi dell'art 23, comma 5, della legge n 289/2002;
8. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, considerata l'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa.

In prosieguo di seduta si passa al punto 3 dell'O.D.G..
Il Sindaco, Presidente del Consiglio illustra la proposta ed invita alla discussione. In assenza di interventi invita alla votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale ed avuta da parte dello stesso illustrazione della medesima proposta,
Con voti favorevoli 6 , contrari nessuno, astenuti n. 2 (Consiglieri D'Aquilante Domenico e D'Abruzzo Domenico) espressi in forma palese e nei modi di legge, su consiglieri presenti n. 8 e votanti n. 8;

D E L I B E R A

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati.

Successivamente
VISTO l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa;
Con voti favorevoli 6 , contrari nessuno, astenuti n. 2 (Consiglieri D'Aquilante Domenico e D'Abruzzo Domenico) espressi in forma palese e nei modi di legge, su consiglieri presenti n. 8 e votanti n. 8;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE **IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott.ssa Nunziatina NUCCI f.to Dott. Domenico DI GIULIO

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge18 giugno 2009, n. 69).

Sant'Angelo del Pesco, lì 08/02/2024.

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico DI GIULIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata nel sito informatico di questo Comune e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 08/02/2024 al 23/02/2024 a norma dell' art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. n° 44

Sant'Angelo del Pesco, lì 08/02/2024

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico DI GIULIO

Copia Conforme all'originale.

Sant'Angelo del Pesco, lì ……

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Domenico DI GIULIO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

( ) Il giorno ..... per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

(X) Il giorno 30/12/2023 a norma dell' art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Sant'Angelo del Pesco, lì 30/12/2023.

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico DI GIULIO